



COMUNE DI PRAGELATO

Piazza Municipio 2 – 10060 Pragelato - tel 0122/78001-78904-78446

fax 0122/78598 – E-mail: pmpragelato@virgilio.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n° 55/2013

Prot. 7976

Pragelato, 21/11/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

CONSIDERATO che si rende necessario vietare il transito veicolare lungo la strada denominata "Strada comunale del Beth e Strada Comunale della Val Troncea" dall'incrocio con Via Reale Vecchia (fraz. Granges) fino alla Località Alpe Meis per consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva lungo la pista da fondo;

RITENUTO che per tutto il periodo invernale le Strade Comunali "Strada Comunale del Beth e Strada Comunale della Val Troncea" verranno utilizzate a scopo sportivo in quanto su di esse è ubicato il tracciato della Pista di fondo e pertanto tali strade rientreranno nella fattispecie prevista dalla Legge 24 Dicembre 2003 n. 363 "Norme in Materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

RITENUTO INOLTRE che la pista di fondo interessa anche alcune piste forestali ubicate in sinistra e destra orografica del torrente Chisone;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte con la legge regionale n. 45 del 1980 ha istituito il Parco Naturale della Val Troncea, con il compito di tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche della zona e di organizzare il territorio per la fruizione a fini didattici, scientifici, culturali, turistici;

VISTO il vigente Piano Naturalistico del Parco Naturale Val Troncea approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 878-11123 del 27.07.1998 e Legge 40/88 Art. 1 c. 7 lett. p;

VISTO l'art. 5 comma 3 e gli artt. 6 e 7 del D. L.vo 30/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con DPR 16/12/92 n. 495;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C. C. n 23 del 27/11/2008

VISTA la legge 267/2000;

VISTO IL REGOLAMENTO dell'organizzazione degli uffici comunali;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO A TUTTI I VEICOLI (identificati dall'Art 47 e successivi CdS) DI PERCORRERE LA STRADA DENOMINATA "STRADA COMUNALE DEL BETH E VAL TRONCEA " DALL'INCROCIO CON VIA REALE VECCHIA (FRAZ. GRANGES) FINO ALLA ZONA BERGERIA "ALPE MEIS" FINO AL 27 APRILE 2014.

DISPONE

Che l'utilizzo con mezzi di ogni genere da parte di tutti gli utenti della pista di fondo compresi il gestore, le forze di Polizia e dell'Ente Parco Val Troncea (non impegnati in servizi di emergenza) avvenga nel rispetto dalla Legge 363/2003, il vigente Piano Naturalistico del Parco Naturale Val Troncea approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n 878-11123 del 27.07.1998 e Legge 40/88 e del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione C. C. n 23 del 27/11/2008 che produrrà tutti i suoi effetti sino alla chiusura della stessa e non oltre il 27 aprile 2014.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dagli art 6 e 7 del Codice della strada. Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e Patrimonio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 07/8/1990 n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale di Torino nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 06/12/1971 n. 1034).

L'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di far esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se dal caso, della Forza Pubblica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Federico ROL)